

STATUTO

Dell'Hockey Club Chiasso

I. NOME E SEDE

Art. 1

NOME E SEDE

1. Sotto la denominazione
HOCKEY CLUB CHIASSO (HCC)
in data 08.07.65 è costituita un'associazione nel senso degli art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero
2. Associazione non ha fine di lucro, è aconfessionale e apartitica
3. Essa fa parte della Federazione Svizzera di Hockey su ghiaccio (FSHG) e della Federazione Ticinese di Hockey su ghiaccio (FTHG)
4. La sede della società è Chiasso
5. La sua durata è illimitata

II. SCOPO

Art. 2

SCOPO DELLA SOCIETÀ

1. L'Hockey Club Chiasso si propone di
 - a. promuovere nel Mendrisiotto e nella Regione Insubrica la pratica del disco su ghiaccio tra i giovani tramite l'organizzazione di allenamenti, partite e tornei e la partecipazione a campionati e manifestazioni organizzati da terzi
 - b. dare ai giovani l'opportunità dello sviluppo sportivo, della crescita personale e dell'apprendimento delle competenze sociali
2. Gli obiettivi a medio e lungo termine delle attività sono definiti nella strategia della società che deve essere approvata dall'assemblea. Il Comitato della società è chiamato a riproporre i contenuti della strategia all'assemblea dei soci al più tardi ogni 5 anni. Il testo della strategia fa parte di questi statuti all'allegato 1.

III. SOCI

Art. 3

SOCI

L'associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

1. Soci con diritto di voto:

a) Allievi

giocatori fino alla fine dell'età juniori affiliati ad una federazione nazionale di Hockey su ghiaccio

b) Attivi

giocatori che hanno superato l'età juniori affiliati ad una federazione nazionale di Hockey su ghiaccio

c) Onorari

persone che hanno reso eminenti servizi all'Hockey Club Chiasso

d) Funzionari (membri di comitato, arbitri, allenatori)

2. Soci senza diritto di voto:

a) Veterani

giocatori attivi nella categoria veterani che hanno compiuto 35 anni o hanno terminato la carriera attivi dopo essere stati tesserati almeno per un anno per l'HC Chiasso

b) Sostenitori e contribuenti

persone che hanno pagato senza ricevere particolare contropartita la tassa sociale stabilita dall'assemblea hanno acquistato una tessera stagionale di libero accesso alle partite hanno sponsorizzato la società in qualsiasi modo per un importo almeno equivalente a quello di una tessera stagionale di libero accesso alle partite

Art. 4

AMMISSIONE

I soci attivi sono ammessi con l'iscrizione in forma scritta al Club.

La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal Comitato senza motivazioni, questa decisione può essere appellata presso l'assemblea generale

Art. 5

DIMISSIONI

Le dimissioni dei soci attivi e dei collaboratori ufficiali devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato entro il 31 marzo della stagione corrente. Affinché le dimissioni siano valide, il dimissionario deve aver preventivamente restituito tutto il materiale ricevuto dal Club ed aver regolarizzato tutti gli impegni finanziari pendenti con la società fino e compreso la stagione in corso

Art. 6

ESPULSIONE

I soci ed i collaboratori del Club che si comportano in maniera negligente verso la società o che agiscono contrariamente agli statuti, alla strategia, che pregiudicano in modo grave gli interessi della società o dell'Hockey su ghiaccio, che non ottemperano alle direttive e decisioni sancite dagli organi della società, possono essere sospesi o espulsi con decisione del Comitato

12.06.2014

Questa decisione può essere appellata presso l'assemblea generale

Art. 7

DIRITTI DEI SOCI

1. I diritti statutari dei soci attivi sono regolamentati nell'articolo "Organizzazione"
2. I soci attivi hanno il diritto di prendere parte dietro le direttive degli allenatori agli allenamenti e di utilizzare le infrastrutture, e se in possesso di una licenza valida, di disputare delle partite
3. I soci passivi possono partecipare a tutte le attività secondo le modalità stabilite dal Comitato
4. I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale e hanno libero accesso al campo a qualsiasi manifestazione organizzata dall' Hockey Club Chiasso

Art. 8

DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono tenuti a salvaguardare gli interessi del Club ed a rispettare gli statuti, la strategia, le direttive e le decisioni degli organi societari
2. Ogni socio deve versare annualmente la tassa sociale stabilita dall'assemblea secondo l'indicazione del comitato.
3. Ciascun giocatore e funzionario deve preoccuparsi personalmente di avere una sufficiente copertura assicurativa contro gli infortuni
4. E' esclusa qualsiasi indennità per infortuni ai giocatori da parte dall' Hockey Club Chiasso

IV. FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 9

FINANZIAMENTO

1. La società si finanzia come segue:
 - a. Quote sociali differenziate per allievi, attivi e funzionari
 - b. Sponsorizzazioni
 - c. Utili da manifestazioni e attività sportive
 - d. Sovvenzioni
 - e. Offerte
2. L'ammontare delle quote sociali decise dall'assemblea e le loro eventuali modifiche sono parti integranti dei presenti statuti. Allegato 2 Tassa sociale

Art. 10

RESPONSABILITÀ

La società risponde per debiti esclusivamente con il proprio patrimonio

V. ORGANIZZAZIONE

Art. 11 **ANNO SOCIALE**

L'anno sociale inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo

Art. 12 **ORGANI**

Gli organi della società sono:

1. l'assemblea dei soci
2. il comitato
3. i revisori

V. a) ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea, organo supremo della società, è la riunione di tutti i soci

Art. 13 **ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Essa è convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto
2. La convocazione avviene a mezzo stampa con l'indicazione della data, ora, luogo e oggetto dell'assemblea. La convocazione, con gli stessi requisiti, deve avvenire per scritto ad ogni socio unicamente se all'ordine del giorno è prevista una decisione nel senso degli art. 13 cpv. 4 o art. 25
3. L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, in particolare per procedere alle nomine statutarie e alla ratificazione dei conti e della gestione della società. Le seguenti competenze sono riservate all'assemblea generale:
 - a. Accettazione del verbale dell'assemblea precedente
 - b. Accettazione dei rapporti di esercizio
 - c. Approvazione dei conti dopo aver preso conoscenza del rapporto dei revisori
 - d. Scarica del comitato
 - e. Decisione sulle quote sociali
 - f. Approvazione del preventivo d'esercizio e degli obiettivi annuali del Comitato
 - g. Decisione sulle modifiche degli statuti
 - h. Approvazione della strategia a medio e lungo termine
 - i. Elezione del Presidente
 - j. Elezione del Comitato
 - k. Elezione dei revisori
 - l. Vota su proposte e diversi all'ordine del giorno
 - m. Ratifica i contratti di collaborazione con altri Club
4. L'assemblea esercita la sorveglianza sopra gli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Art. 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Essa è convocata dal comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto in forma scritta

La convocazione dell'assemblea straordinaria deve avvenire entro 45 giorni dopo la richiesta scritta

Art. 15

TRATTANDE

Le trattande devono pervenire in forma scritta al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea. Il Presidente informa subito i membri di comitato sulle trattande di eminente importanza

Art. 16

DIRITTO DI VOTO, ELEGGIBILITÀ E VOTAZIONI

1. Il diritto di voto viene esercitato dai 16 anni in poi. Sotto i 16 anni un rappresentante legale esprime il voto per il socio. Tutti i soci (definiti nell'articolo 3 cpv1 lettere a, b, c, d) hanno ugual diritto di voto nell'assemblea
2. I soci sono eleggibili a partire dai 18 anni

Art. 17

MAGGIORANZA RICHIESTA

1. Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. Per le elezioni è richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno o di chi dirige l'assemblea.
2. La maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ dei voti degli aventi diritto presenti è necessaria per:
 - a. Modificare le disposizioni statutarie
 - b. Nominare dei soci onorari
 - c. Revoca del mandato di membri di Comitato durante il loro mandato
 - d. Scioglimento della società

Art. 18

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente
2. Non possono essere prese risoluzioni sopra oggetti non debitamente preannunciati
3. L'assemblea nomina il presidente di turno che dirige l'assemblea alle trattande:
 - a. Nomine statutarie
 - b. Rimozione di membri di Comitato
4. Il presidente di turno vota come gli altri soci e decide in caso di parità per gli affari correnti. Per le elezioni in caso di parità decide la sorte
5. $\frac{1}{3}$ dei soci presenti può richiedere votazioni ed elezioni segrete

V. b) COMITATO

Art. 19

COMPOSIZIONE E DURATA DEL MANDATO

1. Il comitato è l'organo direttivo della società
2. Si compone di un numero da 5 a 10 membri, fra i quali un presidente e un vice-presidente
3. I membri di comitato restano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili
4. Il Comitato si auto-costituisce ad eccezione del Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea
5. Se un membro del Comitato abbandona la sua funzione prima dello scadere del suo mandato, il Comitato stesso può nominare un suo rimpiazzante che dovrà essere riconfermato dalla prossima assemblea

Art. 20

COMPITI

1. Il Comitato dirige il Club ed ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi
2. Il Comitato definisce gli obiettivi strategici che assicurano successo ed esistenza a lungo termine del Club, sviluppa gli obiettivi annuali della società nell'ottica della realizzazione della strategia e dell'equilibrio finanziario e li presenta all'assemblea
3. I membri di Comitato agiscono nel rispetto degli statuti e della strategia
4. Il Comitato elabora per ogni funzione chiave un mansionario
5. Il Comitato rappresenta il Club all'esterno
6. La società è rappresentata verso i terzi dal Comitato. Essa è vincolata dalla firma di due membri, di regola del presidente e di un altro membro

Art. 21

DECISIONI DEL COMITATO

1. Il comitato è convocato dal presidente o su richiesta di 2 membri. Esso può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. Decide la maggioranza dei presenti. In caso di parità fa stato il voto del presidente o di chi ne fa le veci
2. Decisioni per via circolare sono permesse

Art. 22

SETTORI

1. Il comitato si organizza in settori di attività, ognuno presieduto da un membro di comitato
2. Vi sono almeno i seguenti settori:
 - a. Presidenza
 - b. Settore Giovanile

- c. 1^a Squadra
 - d. Sponsorizzazione
 - e. Finanze
 - f. Manifestazioni
 - g. Tornei
3. Ogni settore è organizzato dal membro di comitato che lo presiede e può far capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. Possono essere previsti sottosettori.
 4. I responsabili di un settore sono tenuti a rendere conto al Comitato dell'operato del settore

Art. 23

ORGANIZZAZIONE DI TORNEI

1. Per l'organizzazione di tornei il comitato dell'Hockey Club Chiasso costituisce speciali gruppi di lavoro, nei quali deve essere presente almeno un membro del comitato
2. Al termine della manifestazione il gruppo di lavoro presenta al comitato della società un rapporto finanziario da inserire nei conti societari e un rapporto morale

V. c) REVISORI

Art. 24

REVISORI

1. L'organo di revisione si compone di 2 revisori e un supplente. Essi restano in carica due anni e sono rieleggibili
2. I revisori controllano i conti della società e presentano un rapporto scritto all'assemblea
3. Essi hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento i conti della società

VI. Scioglimento della società

Art. 25

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. Lo scioglimento della società può essere decisa unicamente all'occasione di un'assemblea straordinaria
2. Lo scioglimento può essere deciso solo con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti
3. L'assemblea deciderà con maggioranza semplice il destino del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento, dopo estinzione dei debiti. È esclusa la ripartizione tra i soci

Art. 26
ENTRATA IN VIGORE

Questo statuto, sostituisce quello approvato dall'assemblea del 11 giugno 2013.

Accettato dall'assemblea il 12 giugno 2014.

HC Chiasso

Il Presidente

Membri di Comitato

Allegato agli statuti dell'HC Chiasso del 12 giugno 2014

Questo allegato è parte integrante degli statuti

Quote dei Soci

Nel corso dell'Assemblea si è deciso, oltre alla tassa sociale, il versamento da parte dei soci italiani della somma di CHF 160.— (mancato 'Contributo G&S) si e l'aumento della tassa sociale di CHF 100.-- per i soci che frequentano il secondo anno di Scuola Hockey

Qui di seguito le quote sociali come segue:

Scuola Hockey	CHF	100.--
Scuola Hockey 2° anno	CHF	200.--
Soci allievi fino all'età Bambino	CHF	490.--
Soci allievi fino all'età Juniores (Juniores compreso)	CHF	590.--
Soci attivi	CHF	590.--
Soci onorari	Senza quota	
Soci funzionari/arbitri	CHF	50.--
Soci veterani	CHF	50.--
Soci sostenitori e contribuenti	min. CHF	50.--

Nella tassa è compresa una tessere sostenitore.

Per il secondo figlio la tassa si riduce di CHF 50.-- quindi di diritto solo una tessera sostenitore in più.

Queste quote restano in vigore finché l'assemblea sociale non deciderà un cambiamento.

Data, 12 giugno 2014

HC Chiasso

Il Presidente

Membro di Comitato